



# COMUNE DI FIUGGI

Provincia di Frosinone



## ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 126 DEL 13/11/2018

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale su tutte le strade comunali stagione invernale 2018-2019.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che le condizioni meteorologiche e le nevicate che si verificano durante la stagione invernale sono tali da rendere pericolosa la circolazione sulle strade comunali;

CONSIDERATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi e/o rallentamenti della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire gli interventi ed i servizi di emergenza, di pubblica utilità, lo sgombero neve e lo spargimento di prodotti disgelanti così come predisposto da questa Amministrazione comunale.

RITENUTO opportuno disporre pertanto che in tali occasioni tutti i veicoli che circolano sulle strade comunali devono obbligatoriamente essere muniti degli speciali pneumatici invernali per la marcia su neve o ghiaccio in condizioni di sicurezza, o muniti di catene da neve a bordo;

RICHIAMATA l'ordinanza n.49/2018 con la quale la Provincia di Frosinone ordina che tutti i veicoli a motore (esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, i quali potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto) siano muniti ovvero abbiano a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia in neve o ghiaccio, nel periodo intercorrente dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019, su tutta la rete viaria di competenza della Provincia di Frosinone;

RICHIAMATA l'ordinanza n.1/2018 con la quale l'Azienda Strade Lazio S.p.A. ordina analoghi provvedimenti dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli che transitano sulla rete viaria di competenza della Regione Lazio;

RICHIAMATI l'art. 5 c.3, l'art.6 c.4 lett.b) e), l'art. 6 c.5 lett.d) l'art.7 cc 1,3 e l'art.37 del D.Lgs.30/04/1992, n.285 – Codice della Strada e s.m.i. e il relativo Regolamento di esecuzione ed Attuazione con D.P.R. 16/12/1992, n.495 e s.m.i.;

VISTA la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013 prot.1580;

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/01/2014 prot.1049;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### ORDINA

- Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e motocicli, che, nel periodo **dal 15 NOVEMBRE 2018 al 15 APRILE 2019**, transitano sulle strade comunali e di competenza del Comune di Fiuggi, siano muniti di speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o di avere a bordo catene da neve comunque adeguate per il tipo di veicoli in uso.
- In caso di neve o ghiaccio, la circolazione sulle strade di competenza comunale, dovrà avvenire obbligatoriamente con catene da neve o idonei dispositivi antisdrucchio o pneumatici invernali idonei alla marcia.
- Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
- Nel periodo di vigenza del presente obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
- Le operazioni di montaggio e smontaggio delle catene dovranno essere svolte senza intralciare la circolazione.

### AVVERTE CHE

- Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
- I medesimi organi, con i poteri conferiti dall'art.43 del C.d.S., possono obbligare i conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi

antisdrucchiolevoli a fermarsi o a proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

- Si avverte che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
- Ai sensi dell'art. 37 C.d.S., è altresì ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- L'inosservanza della presente comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Codice della strada, sempreché il fatto non costituisca più grave reato.
- A norma dell'art.8 della legge 241/90 rende noto che il responsabile del procedimento è il Commissario di PL TRINTI Renzo.
- La presente Ordinanza sarà notificata agli utenti della strada, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e dall'installazione, lungo la viabilità di accesso al centro abitato, della segnaletica verticale di cui all'art. 122, comma 8, Reg. Esec. C.d.S.

T/R

F.to il Responsabile del Servizio  
Il Comandante della Polizia Locale  
Dott.ssa Maria Assunta TRINTI  
(Documento firmato all'origine)